



**COMANDO POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA N°2 /2021

**Oggetto: installazione di nr.5 attraversamenti pedonali rialzati con istituzione del limite di velocità di 30 km/ora.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**-PREMESSO** che alcune strade comunali risultano essere percorse da un notevole flusso di autoveicoli che percorrono le stesse talvolta anche a velocità sostenuta;

**-CONSIDERATO** che sulla base delle direttive dell'amministrazione comunale, finalizzate a tutelare la pubblica incolumità, occorre adottare misure atte a limitare la velocità di percorrenza delle strade più utilizzate mediante la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e limitare la velocità massima di percorrenza;

**-CONSIDERATO** pertanto che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale, appare opportuna la realizzazione di interventi di moderazione del traffico finalizzati ad indurre i conducenti di veicoli a ridurre la velocità di percorrenza di alcuni tratti delle strade urbane consentendo ai pedoni di muoversi con maggiore sicurezza;

**-VALUTATO** che l'attraversamento pedonale rialzato persegue l'obiettivo di limitare la velocità di percorrenza e al contempo di favorire l'attraversamento dei pedoni in condizioni di maggiore sicurezza;

**-DATO ATTO** che l'intervento di moderazione del traffico si basa sulla modifica del profilo longitudinale della strada interessata, in particolare sullo sfalsamento altimetrico, costituente l'attraversamento pedonale rialzato e l'installazione della segnaletica verticale di segnalazione di limitazione della velocità a 30 km all'ora;

**-RAVVISATA** la necessità di istituire nr.5 attraversamenti pedonali rialzati, con le caratteristiche previste dal C.d.S. per velocità non superiori a 30 Km/h, nelle seguenti localizzazioni:

**nr.1 in Via Giotto – nr.2 in Via Roma – nr.1 in Via Cagliari (fronte distributore carburanti) – nr.1 in Via Delle Aquile;**

resi noti mediante apposita segnaletica stradale verticale di cui alla Fig. nr.13, Art.88, integrato con il pannello indicante "rialzato" e in aggiunta la segnaletica verticale che localizza ogni singolo attraversamento pedonale di cui alla Fig. nr.303 Art.135 D.P.R. 495/92 e succ. modif. ed int.;

**CONSIDERATO, che**, la realizzazione dell'attraversamento pedonale rialzato si configura come una modifica della sagoma stradale e pertanto è opportuno ridurre la velocità del transito veicolare istituendo un limite di velocità pari a Km/h 30, conformemente a quanto indicato nel parere del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. nr. 2933 del 4 giugno 2012;

**VISTO** il parere del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n.2933 del 4 giugno 2012;

**VISTO** l'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e succ. modif. (Codice della Strada) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. modif. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada);

**VISTO** quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.;

**VISTO** il Decreto Sindacale relativo alla nomina del Responsabile del Servizio della Polizia Locale ed al conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

1) L'istituzione di nr.5 attraversamenti pedonali rialzati, con le caratteristiche previste dal Codice della Strada per velocità non superiore a 30 Km/h, nelle seguenti strade comunali urbane esterne al centro abitato:

**nr.1 in Via Giotto – nr.2 in Via Roma – nr.1 in Via Cagliari (fronte distributore carburanti) – nr.1 in Via Delle Aquile;**

2) L'attraversamento pedonale dovrà essere realizzato conformemente alla Fig. nr.434 Art.145 D.P.R.495/92 e succ. modif. ed int.;

3) L'istituzione del limite di velocità pari a Km/h 30 in prossimità delle aree di localizzazione degli stessi attraversamenti pedonali, reso noto con apposita segnaletica di cui alla Fig. JH 50 Art.116 D.P.R. 495/92 e succ. modif. ed int.;

4) L'inosservanza delle presenti prescrizioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

5) Il provvedimento in questione entra in vigore con la esposizione della segnaletica prevista.

6) All'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza sono tenuti, per quanto di competenza, gli Ufficiali ed Agenti espletanti il servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 e succ. modif.

## AVVERTE

Che a norma dell'art.3, comma 4, Legge 241/90 e succ. modif, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e succ. modif. ed int., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71 e succ. modif. ed int., entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione.

In relazione al disposto di cui all'art. 37, comma 3, D. Lgs. 285/92 e succ. modif., sempre entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, può essere presentato ricorso da chi via abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dal Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada.

Villasimius, 23.02.2021



Il Comandante  
**Cap. Pierluigi Casu**

